



COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE
Provincia di Imperia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PER
L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

(C.O.S.A.P.)

(art. 63, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.09.2017

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Titolo II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Art. 2 - Concessioni

Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

Art. 4 - Richiesta di occupazione/attivazione del procedimento amministrativo

Art. 5 – Avvio del procedimento e istruttoria della domanda

Art. 6 – Deposito cauzionale

Art. 7 – Durata delle concessioni

Art. 8 – Contenuto dell'atto di concessione

Art. 9 – Obblighi del titolare

Art. 10 – Decadenza ed estinzione della concessione

Art. 11 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

Art. 12 - Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro

Art. 13 – Rinuncia all'occupazione

Art. 14 - Limiti delle occupazioni/uso dell' area concessa

Art. 15 – Passi e accessi carrabili

Art. 16 – Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali

Art. 17 – Altre tipologie particolari di occupazione

Art. 18 - Occupazioni abusive

Art. 19 - Occupazioni d'urgenza

Art. 20 - Anagrafe delle concessioni

TITOLO III - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

Art. 22 - Classificazione delle strade

Art. 23 - Determinazione della tariffa base

Art. 24 - Determinazione della tariffa del canone annuo (per le occupazioni permanenti)

Art. 25 - Applicazione del canone annuo (per le occupazioni permanenti)

Art. 26 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

Art. 27 – Applicazione del canone per le occupazioni temporanee

Art. 28 - Soggetto passivo

Art. 29 – Riduzioni di superficie

Art. 30 - Esclusioni

Art. 31 - Esenzioni

TITOLO IV - RISCOSSIONE, SANZIONI, VERIFICA DELL'ENTRATA E CONTENZIOSO

Art. 32 - Versamento per occupazioni permanenti

Art. 33 - Versamento per occupazioni temporanee

Art. 34 - Norme comuni per il versamento

Art. 35 – Riscossione del canone

Art. 36 - Gestione del servizio

Art. 37 – Funzionario responsabile

Art. 38 – Accertamento

Art. 39 – Sanzioni per occupazioni abusive

Art. 40 – Sanzioni per ritardati od omessi versamenti

Art. 41 – Altre violazioni

Art. 42 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Art. 43 - Rimborsi

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44- Norme transitorie

Art. 45 - Norme finali

Art. 46 - Rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'attuazione della delega prevista dall'art.3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui all'art. 63 dello stesso decreto legislativo.
- 2) In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - a) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni:
 - relative a occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi sopra stanti e sottostanti;
 - appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati;
 - relative a occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - relative a occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - relative a occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
 - b) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - c) criteri di determinazione del canone;
 - d) agevolazioni speciali;
 - e) modalità e termini per il pagamento del canone;
 - f) accertamento e sanzioni;
 - g) disciplina transitoria.

TITOLO II OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Art. 2 Concessioni

- 1) Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comportino o no la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.
- 2) Dette occupazioni consentono un'utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue una limitazione al diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
- 3) Sono altresì soggette a concessione le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, o per uso continuato ultraventennale o derivante da specifiche destinazioni previste dagli strumenti edilizio-urbanistici, una servitù di pubblico passaggio.

Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

- 1) Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
- 2) Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, s.m.i., recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i.

Art. 4 Richiesta di occupazione/attivazione del procedimento amministrativo

- 1) Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
- 2) Per i passi carrabili, i divieti di sosta indiscriminati, le bocche di lupo, le vasche imof, ecc. è tenuto a richiedere la concessione e a pagare il relativo canone il proprietario ovvero il titolare di altri diritto reale sull'immobile a cui è asservita l'occupazione. Nel caso di più contitolari ovvero di più occupanti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta da uno degli stessi completa dell'indicazione degli altri contitolari od occupanti obbligati in solido al pagamento del canone.
- 3) Non sono soggette al rilascio della concessione le occupazioni escluse ai sensi dell'articolo 30.
- 4) La domanda di concessione, redatta in bollo, dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno 30 giorni prima del periodo richiesto, in caso di occupazione permanente, e almeno 15 giorni prima in caso di occupazioni temporanee, e deve contenere, a pena di nullità:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di condominio l'indicazione delle generalità dei soggetti contitolari, obbligati in solido al pagamento del canone;
 - d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere, le strutture e le attrezzature con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - h) documentazione fotografica e apposita planimetria quotata anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare;
 - i) l'impegno a mettere in opera tutte quelle prescrizioni che saranno imposte dalla Polizia Municipale nel caso in cui l'occupazione determini problemi al transito pedonale;
- 5) Ai titolari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
- 6) In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda. Nel caso di richiesta contemporanea, decide la sorte in presenza degli interessati o di due testimoni.
- 7) Sono interamente a carico del richiedente le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.

Art. 5 – Avvio del procedimento e istruttoria della domanda

- 1) Con la presentazione della domanda ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione di cui viene data comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
- 2) Le domande di occupazione sono assegnate all'Area Economico- Tributaria - Ufficio Tributi per l'istruttoria ed il rilascio dell'atto di concessione.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni per le occupazioni permanenti e 10 giorni per le occupazioni temporanee.
- 3) Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta ovvero vengano richiesti pareri ad altri enti o siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine si interrompe e riprende a decorrere dal momento in cui pervengono al responsabile del procedimento le autorizzazioni, i pareri, i chiarimenti o le integrazioni richieste.
- 4) Fatta salva l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni in relazione alla tipologia di occupazione richiesta, l'istruttoria dei procedimenti viene effettuata acquisendo, di norma, i seguenti pareri:
 - ufficio di polizia municipale per il rispetto delle norme riguardanti il codice della strada;
 - ufficio edilizia privata: per le occupazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività edilizia e, in generale, la realizzazione di attività o l'installazione di manufatti disciplinati dal regolamento edilizio (apertura nuovi passi carrai, installazione di tende, ecc.) ;
 - ufficio tecnico-lavori pubblici: per le occupazioni che implicano modifiche al patrimonio comunale (assetto stradale, arredo urbano, ecc.) e/o verifiche di compatibilità con gli impianti di erogazione dei pubblici servizi (illuminazione pubblica, fognature, acquedotto, ecc.)
 - ufficio attività economiche: per le occupazioni effettuate in occasione del mercato settimanale nonché delle occupazioni effettuate da pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
- 5) I pareri di cui al comma precedente devono essere rilasciati entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, il parere si intende favorevole.
- 6) In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione; qualora l'amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività e con le disposizioni previste dal Codice della Strada comunicherà nel

termine di cui sopra i motivi del diniego o del parziale accoglimento della domanda indicando l'autorità a cui eventualmente ricorrere nonché i termini e per la proposizione dell'impugnazione .

7) I provvedimenti di concessione o di diniego sono emessi dal responsabile del servizio.

Art. 6 – Deposito cauzionale

1) Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile del servizio competente a rilasciare l'autorizzazione, su proposta del responsabile del servizio lavori pubblici-patrimonio, potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. In sostituzione del deposito cauzionale potrà essere prestata idonea garanzia fidejussoria della durata prevista per l'occupazione, aumentata di tre mesi.

2) Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine dell'occupazione, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.

Art. 7 - Durata delle occupazioni

1) Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2) Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. La durata delle occupazioni permanenti decorre dal giorno successivo a quello del ritiro della concessione.

3) Il Comune potrà comunque inviare disdetta anche alla prima scadenza con preavviso di almeno sei mesi, in qualunque caso debitamente motivato.

4) Il responsabile competente al rilascio della concessione potrà prescrivere una durata inferiore a quella prevista al comma 1, motivando debitamente le circostanze.

5) Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Art. 8 - Contenuto dell'atto di concessione

1) L'atto di concessione costituisce il titolo che legittima l'occupazione e deve contenere:

- gli elementi identificativi della concessione/autorizzazione;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'occupazione;
- la durata e la frequenza dell'occupazione;
- l'obbligo di corrispondere il canone di occupazione e la relativa misura;
- l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento;
- l'obbligo eventuale per il concessionario di prestare deposito cauzionale ovvero garanzia fidejussoria a garanzia della restituzione del bene nelle condizioni iniziali e del rispetto degli obblighi previsti nel titolo autorizzativo;

2) Con riferimento alla natura dell'area le concessione vengono rilasciate salvo i diritti di terzi;

3) Il mancato ritiro dell'atto di concessione, salvo casi debitamente motivati non dipendenti dalla volontà del richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto rilascio ovvero entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione temporanea, comporta la decadenza della concessione stessa.

Art. 9 - Obblighi del titolare

1) Il titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione o escutendo la garanzia fidejussoria di cui all'art. 6;
- b) mantenere in condizioni di decoro, ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- e) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- f) non affidare in sub-concessione o trasferire a terzi la concessione;
- g) versare il canone alle scadenze previste
- h) in caso di concessione per passo carraio, esporre un cartello segnaletico conforme a quello previsto dal Regolamento del codice della strada;
- i) mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale del passo carraio al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile;

- l) comunicare, all'apposito ufficio, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico di passo carraio. In tale ultima ipotesi dovrà essere anche prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia;
 - m) restituire all'ufficio il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione della concessione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente autorità;
 - n) comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell'immobile interessato all'occupazione.
- 2) Qualora il titolare della concessione sia un soggetto diverso dal proprietario delle strutture installate sul suolo pubblico l'obbligo previsto al punto a) del presente articolo rimane in carico al proprietario delle strutture suddette (in caso dell'installazione di chioschi) ovvero del proprietario dell'immobile (in caso di occupazione di cantieri per interventi su edifici).

Art. 10 - Decadenza ed estinzione della concessione

1) Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento per due annualità consecutive del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti;
- b) il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione ovvero delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- d) la difformità dell'occupazione rispetto alla concessione.

2) La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3) La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

4) Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 11- Modifica, sospensione e revoca della concessione

1) L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2) Il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parte delle occupazioni del suolo pubblico per consentire i lavori di riqualificazione dell'area interessata.

3) La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposto dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione.

Art. 12 - Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro

1) I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.

2) Per le occupazioni permanenti il titolare deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3) Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita domanda di subentro contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente, da presentarsi entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

4) In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

5) In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso del canone già versato a favore del cedente. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento del canone, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6) Per le occupazioni temporanee può essere richiesta la proroga dell'occupazione da presentarsi almeno 7 giorni prima della scadenza.

7) Il mancato pagamento del canone, nei termini stabiliti nel presente regolamento, per l'occupazione già in essere costituisce motivo ostativo per il rinnovo o proroga.

Art. 13 - Rinuncia all'occupazione

- 1) Per le occupazioni temporanee di carattere non ricorrente la rinuncia all'occupazione effettuata prima del termine di scadenza dell'autorizzazione non dà diritto al rimborso del canone già versato.
- 2) Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e per le occupazioni permanenti la rinuncia può essere richiesta previa messa in pristino del suolo

Art. 14 Limiti delle occupazioni/uso dell'area concessa.

- 1) Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
- 2) Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
- 3) Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole ed altre installazioni è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
- 4) All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, garantite con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che ci sia una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
- 5) All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza, e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.
- 6) Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali; deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
- 7) I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.
- 8) Per il periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, nel centro storico (zona A1 e zona A2 del P.R.G. vigente) non vengono rilasciate autorizzazioni per occupazione temporanea del suolo pubblico con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, se non per motivi di estrema urgenza.

Art. 15 - Passi e accessi carrabili

- 1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La realizzazione, la modificazione ovvero la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali deve avvenire in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D. P.R.16/12/1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Il canone per i passi carrabili è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura degli accessi medesimi per la profondità convenzionale del marciapiede pari a metri uno.
- 3) Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
- 4) Il Comune, su espressa richiesta e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati determinati convenzionalmente ai sensi del comma 2.
- 5) Per i passi carrai già esistenti alla data del 1° gennaio 1993 il rilascio dell'autorizzazione avviene senza ulteriori prescrizioni da parte dell'amministrazione comunale, salvo il caso in cui gli accessi arrechino gravi pregiudizi per beni pubblici, sicurezza stradale e incolumità dei cittadini. Possono quindi essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dall'articolo 46, comma 2, lettera a) del DPR n. 495/1992 nel caso in cui sia

tecnicamente impossibile o particolarmente oneroso procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del d.Lgs. 285/1992. Nel caso in cui siano constatati i pregiudizi di cui sopra, l'Ufficio tecnico di concerto con la Polizia municipale può subordinare il rilascio dell'autorizzazione ad eventuali prescrizioni a carico dei richiedenti.

Art. 16 – Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali

1) Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale e, comunque, nel rispetto della relativa normativa regionale.

2) Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi. In particolare per le tipologie sotto elencate vanno osservate le prescrizioni di seguito riportate:

a) **NEGOZI E BOTTEGHE.** L'esposizione delle merci potrà avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati e non oltre il fronte dei fabbricati medesimi. La merce dovrà essere posta in appositi contenitori e non dovrà essere appesa agli alberi, ai pali della luce, della segnaletica, o appesa alle tende. L'altezza dei carrelli non potrà superare il limite di m.1 ,50. Potrà essere messa in mostra solo la merce per la quale esiste regolare licenza con divieto di vendita diretta all'esterno del negozio .

b) **BAR, RISTORANTI ED IN GENERE PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.** L'occupazione con tavoli e sedie potrà essere effettuata, compatibilmente con le norme del Codice della strada, anche sul lato del marciapiede adiacente la carreggiata salvaguardando i pedoni, siano essi seduti ai tavoli o in transito, dal traffico veicolare con idonee protezioni. Nell'ipotesi di occupazione sul lato stradale del marciapiede, l'estensione in lunghezza dell'occupazione potrà estendersi oltre il fronte dell'esercizio a condizione che il medesimo spazio non sia richiesto dall'eventuale attività commerciale (pubblici esercizi, negozi, botteghe, ecc.) frontista. E' in ogni caso fatta salva la priorità del diritto di occupazione da parte del frontista.

c) **NOLEGGIO CICLI E TANDEM.** La porzione di superficie da adibire ad esposizione dei mezzi nonché l'ubicazione e la distribuzione di tale occupazione saranno valutate in riferimento alle singole situazioni e comunque nel rispetto delle esigenze di viabilità e di traffico della zona.

3) Tutte le occupazioni di cui sopra sono condizionate al rispetto della distanza dagli incroci stradali così come prevista dal Codice della Strada. Nelle zone nelle quali siano istituite isole pedonali ed in zone del territorio comunale di particolare pregio o valenza turistico-culturale le concessioni saranno rilasciate con riferimento ad appositi criteri, individuati dall'Amministrazione comunale anche in deroga a quelli ordinari ma sempre nel rispetto della legislazione vigente.

4) Qualora gli esercenti intendano proteggere le occupazioni con ombrelloni o copertura di altra foggia aventi analogo carattere precario, potranno farlo a condizione che l'altezza minima di questi dal suolo non sia inferiore a ml. 2 al fine di evitare danni ai pedoni che transitano sul marciapiede; in ogni caso le coperture non dovranno mai compromettere la visibilità.

5) Deroghe alle presenti disposizioni per casi che presentano situazioni particolari, potranno essere esaminate e definite su parere conforme della Giunta comunale.

Art. 17 Tipologie particolari di occupazione

1) Le occupazioni di aree pubbliche realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio sono soggette alla disciplina del D.Lgs. 31/03/98 n. 114 s.m.i., dalla L.R. Liguria N. 1/2007 s.m.i. e dai regolamenti in materia.

2) La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.

Art. 18 Occupazioni abusive

1) Le occupazioni realizzate senza la necessaria concessione amministrativa prevista dal presente regolamento sono considerate abusive.

2) Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione/;

b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo e/o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;

c) effettuate con l'apposizione di cartelli di passo carrabile/divieto di sosta non regolamentari riprodottrivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.

3) Ai fini del presente articolo, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile ovvero con cartelli di divieto di sosta, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento,

redatto da competente pubblico ufficiale. E' ammessa la prova contraria di natura documentale a carico del trasgressore.

4) In tutti i casi di occupazione abusiva l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto, per provvedervi, un termine adeguato al tipo di struttura da rimuovere, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative, anche attraverso incameramento dell'eventuale fidejussione/deposito.

5) Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6) Alle occupazioni abusive di cui al presente articolo si applica un'indennità pari al canone previsto per le analoghe tipologie regolarmente autorizzate, maggiorato del 50%, oltre le sanzioni di cui all'art. 39 del presente regolamento.

Art. 19 Occupazioni d'urgenza

1) In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2) La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 39.

3) E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera c).

Art. 20 Anagrafe delle concessioni

1) I servizi competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi servizi provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

TITOLO III DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21 Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1) L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi sopra stanti e sotto stanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa e ciò a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2) E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

3) Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento.

4) Il canone di concessione di cui al presente titolo ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Art. 22 - Classificazione delle strade

1) Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie secondo il seguente elenco di classificazione:

CATEGORIE	ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE	%
I	A SUD DELLA VIA AURELIA (VIA AURELIA COMPRESA)	100%
II	A NORD DELLA VIA AURELIA	50%

2) Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 23 Determinazione della tariffa base

1) 1. La tariffa del canone è determinata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
a) classificazione delle strade in ordine di importanza;

- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari ovvero espressa in capacità per le cisterne dei distributori di carburanti (fatta eccezione per le occupazioni con cavi e condutture realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi per le quali la tariffa viene rapportata al numero di utenze);
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dall'occupante, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
- 2) Le tariffe approvate dalla Giunta Comunale successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento ma entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno. In caso di mancata approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento, si intendono prorogate automaticamente quelle in vigore nell'esercizio precedente.

Art. 24 Determinazione della tariffa del canone annuo (per le occupazioni permanenti)

- 1) La tariffa del canone annuo, per le occupazioni di carattere permanente, per ciascuna fattispecie di occupazione è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o lineare di cui all'art. 23 per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie.
- 2) I coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché al sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

Cat.	Tipologia di occupazione	Coefficiente
1	Occupazioni per passi carrabili	1,00
2	Occupazioni per passi carrabili a raso per i quali sia richiesta la concessione	1,00
3	Occupazioni per passi carrabili di accesso ai distributori di carburante	1,00
4	Distributori di carburante	=
5	Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo	0,3
6	Occupazioni realizzate con tende fisse o retrattili	0,3
7	Chioschi ed esposizione merci all'esterno di attività commerciali e/o di somministrazione	1,00
8	Installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante	1,00
9	Occupazioni diverse da quelle qui elencate	1,00

- 3) Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
- 4) Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 25 Applicazione del canone annuo (per le occupazioni permanenti)

- 1) Il canone annuo, da applicarsi a ciascuna occupazione permanente, è determinato dal prodotto della tariffa di cui all'art. 24 (tariffa base di cui all'art. 23 per le occupazioni annue moltiplicata per i coefficienti di cui all'art. 24, comma 2) di ciascuna fattispecie per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore.
- 2) Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
- 3) Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Fanno eccezione le occupazioni con condutture e cavi, diverse da quelle di cui al comma 5, per le quali il canone è rapportato allo sviluppo delle medesime espresso in metri lineari.
- 4) Nell'ipotesi di copertura con tettoie, tende o simili di spazi già occupati, se risulta identica la natura dell'occupazione del soprassuolo rispetto a quella del suolo, si procede all'applicazione del canone di concessione esclusivamente sulle eventuali sporgenze; nell'ipotesi che l'occupazione dell'area sottostante abbia natura diversa da quella sovrastante, o viceversa, si procede all'applicazione del canone separatamente per ciascuna fattispecie con una riduzione in misura del 15% sull'importo dovuto per l'occupazione sovrastante relativamente al periodo di contestuale occupazione sottostante.
- 5) Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuale si determina sulla base di quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera f) del d.Lgs. n. 446/1997.

Art. 26 Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

- 1) La tariffa del canone per le occupazioni di carattere temporaneo, per ciascuna fattispecie di occupazione è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o lineare di cui all'art. 23 per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie.
- 2) I coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché al sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

Cat.	Tipologia di occupazione	Coefficiente
1	Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo	0,2
2	Occupazioni realizzate con tende fisse o retrattili	0,3
3	Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici realizzati da commercianti su aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,4
4	Esposizione di merce all'esterno dei negozi su appositi espositori	0,8
5	Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili	0,5
6	Installazione di attrazioni, giochie e divertimenti dello spettacolo viaggiante e circense	0,2
7	Manifestazioni politiche, sindacali, culturali, religiose e sportive comportanti somministrazione o vendita	0,2
8	Fiere e festeggiamenti	1,5
9	Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi	0,8
10	Occupazioni diverse da quelle qui elencate	1

3) Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, a carattere continuativo o che si ripetono in uno o più giorni della settimana, la tariffa base di cui all'art. 23 è ridotta del 50%.

4) Le riduzioni previste dal comma 3 del presente articolo non si applicano per le seguenti fattispecie di occupazioni:

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici realizzati da commercianti su aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, effettuate da commercianti su aree pubbliche o da produttori agricoli non titolari di concessione di posteggio;
- Installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e circense.

5) Per le fattispecie di occupazioni “ Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici realizzati da commercianti su aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto”, effettuate dai titolari di concessione di posteggio, per il calcolo del canone annuo, si applicano invece le riduzioni previste dal comma 3 del presente articolo.

8) La tariffa da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea è ottenuta moltiplicando la tariffa base giornaliera per i coefficienti di durata e di fattispecie.

9) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, la misura della tariffa unitaria è determinata ad ore effettive di occupazione.

Art. 27 Applicazione del canone per le occupazioni temporanee

1) Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea è ottenuto moltiplicando la tariffa corrispondente alla fattispecie di occupazione (tariffa base giornaliera di cui all'art. 23 per le occupazioni temporanee moltiplicata per i coefficienti di cui all'art. 25 e per il numero di giorni di occupazione) per l'entità della stessa espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 28 Soggetto passivo

1) Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2) Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata ad uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

3) In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso se non corrisposto dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

Art. 29 Riduzioni di superficie

- 1) La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
- 2) Per le superfici occupate con le attrazioni dello spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati per intero, i successivi metri quadrati fino a 1.000 metri sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.
- 3) Le riduzioni di cui ai commi precedenti, sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 30 – Esclusioni

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del canone e dalla richiesta della relativa concessione:

- a) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate con cantieri per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati dal Comune, da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori medesimi. In tale fattispecie l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte del privato costituisce una conseguenza necessaria dell'ordine di esecuzione dei lavori dato dal Comune e dell'obbligo contrattuale del medesimo di consegnare all'aggiudicatario l'intera area occorrente per l'esecuzione dell'opera, sempre che tale occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi;
- b) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 8 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione ad edifici privati, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, purché non modificano il regime della circolazione e non intralcino il traffico. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione preventiva, anche via fax, alla Polizia Municipale almeno 48 ore prima dell'inizio delle occupazioni medesime;
- c) le occupazioni temporanee realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi per interventi d'urgenza necessitati dall'esigenza di effettuare riparazioni per guasti. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione successiva, anche via fax, al Servizio lavori pubblici-patrimonio, entro il quinto giorno lavorativo successivo;
- d) le occupazioni temporanee e permanenti aventi complessivamente una superficie inferiore a 0,5 metri quadrati o lineari e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 10;
- e) i balconi, le verande, i bow window, mensola e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri, coprirullo, scala di accesso, gradini;
- f) le occupazioni effettuate con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- g) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- i) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico di merci;
- l) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretto e simili;
- m) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi;
- n) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
- o) le occupazioni effettuate dalla società che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con attrezzature necessarie al servizio e comunque le occupazioni effettuate con l'erogazione di pubblici servizi se il canone concorre a determinare direttamente un costo per il Comune;
- p) le occupazioni permanenti con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima.
- q) le occupazioni temporanee effettuate da organizzazioni politiche e sindacali, associazioni di volontariato o enti senza scopo di lucro effettuate per una superficie non superiore a mq. 5.

Art. 31 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone, ma non dal rilascio della relativa concessione rilasciata dal servizio competente:

- a) le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, nonché le occupazioni effettuate con passi carrai e divieti di sosta per l'accesso ad immobili dagli stessi utilizzati;
- b) i passi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap motori;

- c) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del d.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizioni che tali organizzazioni risultino regolarmente iscritte all'anagrafe unica allo scopo istituita presso il Ministero delle finanze;
- d) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) o agli altri enti di promozione sportiva.

TITOLO IV

RISCOSSIONE, SANZIONI, VERIFICA DELL'ENTRATA E CONTENZIOSO

Art. 32 Versamento per occupazioni permanenti

- 1) Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato ad anno solare. Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, il canone viene in ogni caso determinato in misura pari a quella annuale.
- 2) Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione e la sua validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
- 4) Con deliberazione della Giunta Comunale il termine di scadenza del versamento può essere prorogato per situazioni eccezionali o specifiche circostanze debitamente motivate.

Art. 33 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

- 1) Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 34.
- 2) Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori del commercio su area pubblica non titolari di posteggio ("spuntisti") il pagamento è disposto anche mediante versamento nelle mani degli agenti riscuotitori a mezzo di appositi bollettari o biglietti valori.

Art. 34 Norme comuni per il versamento

- 1) Il pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento in apposito conto corrente postale intestato a "Comune di Santo Stefano al Mare – Versamento COSAP (permanente o temporaneo)". In ogni caso, per il pagamento del canone, saranno i soggetti di cui all'art. 35 a fornire le necessarie modalità ed istruzioni che dovranno essere seguite dal titolare la concessione per effettuare il pagamento.
- 2) Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore/all'unità inferiore in caso di cifra decimale minore di 0,50. e all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore o uguale a 0,50. Per i distributori di tabacchi e simili il canone è determinato forfaitariamente per ogni distributore.
- 3) Non si fa luogo al pagamento del canone per superfici inferiori a metri 0,50.
- 4) Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
- 5) In deroga a quanto sopra:
- a) Occupazione permanente: qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 258,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate di uguale importo, scadenti il 30 aprile, il 31 maggio, il 30 giugno e il 31 luglio di ogni anno, previa presentazione di apposita istanza all'ufficio competente almeno dieci giorni prima il termine di scadenza;
 - b) Occupazione temporanea: qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 258,00 è ammessa la possibilità del versamento quattro rate di pari importo, di cui la prima dovrà essere versata all'atto del rilascio della concessione e l'ultima entro il termine di scadenza dell'occupazione, previa presentazione di apposita istanza all'ufficio competente;
- 6) Non si fa luogo al pagamento del canone per l'occupazione permanente se di importo inferiore a euro 12,00 (dodici).

Art. 35 - Riscossione del canone

1. La riscossione ordinaria del canone annuale per le occupazioni permanenti nonché per le occupazioni temporanee di natura ricorrente aventi durata superiore all'anno è curata dall'Ufficio Tributi, al quale devono essere trasmesse copie degli atti di concessione/autorizzazione rilasciate dai servizi competenti, e relative modifiche o revoche, unitamente ai dati anagrafici e fiscali dei singoli concessionari.

2. In caso di mancato versamento spontaneo del canone nei termini di cui all'art. 34, si procede alla riscossione coattiva nei modi consentiti dalla legge.

3. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate sarà curata dal servizio tributi.

Art. 36 - Gestione del servizio.

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito nelle seguenti forme:

a) in forma diretta;

b) in concessione ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Nel caso in cui il Consiglio Comunale ritenga opportuno affidare la gestione del servizio in concessione, con la stessa deliberazione di affidamento approverà il capitolato d'oneri.

Art. 37 - Funzionario responsabile.

1. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone è designato con deliberazione della Giunta Comunale.

2. In particolare, il funzionario comunale:

- cura tutte le operazioni utili alla riscossione, anche coattiva, del canone, comprese l'emissione degli atti di accertamento ed applicazione delle sanzioni;

- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

Art. 38 - Accertamento

1. Il comune, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata:

a) controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo;

b) procede all'accertamento ed al controllo delle occupazioni di cui al presente regolamento, redigendo apposito verbale redatto da agente accertatore o da competente pubblico ufficiale.

2. In caso di parziale, omesso o tardivo versamento ovvero in caso di occupazioni abusive il comune procede alla notifica di un avviso di contestazione con invito ad adempiere entro il termine di 30 giorni. Sulle somme dovute a titolo di indennità per occupazioni difformi da quanto previsto nell'autorizzazione/concessione viene eventualmente detratto quanto pagato a titolo di canone.

3. L'avviso di contestazione è notificato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante messo notificatore. Non si procede ad accertamento nel caso di importi inferiori a 12,00 euro.

4. Il diritto di credito del Comune ad ottenere il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'indennità sostitutiva per le occupazioni abusive si prescrive¹:

- in dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c., per le somme da riscuotersi "*una tantum*";

- in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., per le somme dovute periodicamente ad anno o in periodi più brevi.

5 La prescrizione è interrotta dalla notifica di qualsiasi atto idoneo a costituire in mora il debitore.

Art. 39 – Sanzioni per occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100% dell'indennità.

2. Oltre alle sanzioni previste al comma precedente, alle occupazioni abusive, nonché nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni previste nei provvedimenti di concessione/autorizzazione, si applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 4 dell'art. 20 del d.Lgs. n. 285/1992, nonché la sanzione accessoria di cui al successivo comma 5 del sopracitato art. 20.

3. Sulle somme dovute a titolo di indennità sono applicati gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno. Gli interessi decorrono:

a) per le occupazioni permanenti, dalla data di scadenza ordinaria del canone;

b) per le occupazioni temporanee, dalla data in cui si presume siano effettuate.

Art. 40 – Sanzioni per ritardati od omessi versamenti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.

2. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo a quello previsto per la scadenza di pagamento.

Art. 41 - Altre violazioni

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio di concessione o dell'autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Si applicano le norme di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 44 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni amministrative collegate al canone sono irrogate dal funzionario responsabile contestualmente all'avviso di contestazione di cui al precedente articolo 38.

2. L'ufficio notifica l'avviso di contestazione e contestuale irrogazione delle sanzioni con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.

3. L'interessato può accedere alla definizione agevolata mediante pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di indennità, sanzioni ed interessi entro il termine di 60 giorni dalla notificazione. In tal caso le sanzioni di cui al precedente articolo 39 sono ridotte ad un terzo. La definizione agevolata non si applica agli avvisi di contestazione emessi per parziale tardivo versamento.

4. L'avviso deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3.

5. Entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione gli interessati possono far pervenire al comune (o al concessionario) deduzioni difensive e documenti e possono chiedere di essere sentiti. La presentazione delle deduzioni difensive sospende i termini per il pagamento.

6. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione, l'ufficio competente esamina le deduzioni difensive e qualora le motivazioni addotte vengano accolte, procede ad annullare o rettificare l'avviso. In caso contrario invia provvedimento di rigetto dell'istanza con addebito di ulteriori interessi e spese.

7. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 5 e 6 trova applicazione la definizione agevolata delle somme prevista al comma 3.

8. In caso di mancato versamento entro i termini indicati si procede alla riscossione coattiva delle somme richieste secondo le disposizioni di legge vigenti. Il titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di notifica dell'avviso. Avverso tale atto può essere proposto ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, in attuazione di quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 64 del 10 marzo 2008.

Art. 43 - Rimborsi.

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data del pagamento.

2. Tutti gli atti relativi ai rimborsi rientrano nella competenza del funzionario responsabile di cui all'art. 37.

3. Non si fa luogo al rimborso se la somma spettante, comprensiva di canone e interessi, è inferiore a euro 12,00.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 - Norme transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

Art. 45 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2018. Da tale data è abrogato il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche *COSAP*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 29/12/1998, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 46 - Rinvio

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

ALLEGATO "A"

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI CHE DANNO LUOGO ALL' APPLICAZIONE DEL CANONE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Passi carrabili;
- Passi carrabili a raso per i quali sia richiesta la concessione;
- Passi carrabili di accesso ai distributori di carburante;
- Distributori di carburante;
- Occupazione soprastanti e sottostanti il suolo;
- Tende fisse o retrattili;
- Chioschi ed esposizione merci all'esterno di attività commerciali e/o di somministrazione;
- Distributori di tabacchi;
- Occupazioni, realizzate con cavi, conduttore, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende non di erogazione di pubblici servizi;
- Occupazione effettuate con attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- Occupazioni diverse da quelle sopra elencate.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Occupazione soprastanti e sottostanti il suolo;
- Tende fisse o retrattili;
- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici realizzati da commercianti su aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- Esposizioni di merce all'esterno dei negozi su appositi espositori;
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili;
- Spettacoli viaggianti e circensi;
- Manifestazioni politiche, sindacali, culturali, religiose e sportive, comportanti somministrazione o vendita;
- Fiere e festeggiamenti;
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi;
- Occupazioni diverse da quelle sopra elencate.